



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

DELIBERA N. 182/2020
Proroga contratti di somministrazione di 2 posizioni in B1 contratto semestrale
CIG Z4F2FE7AF9 e Z4F2FE7AF9

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta del 09.12.2020

EVIDENZIATO che è l'Ordine ha già stipulato (delibera 57.19) con l'agenzia Tempi Moderni un primo contratto di somministrazione per una posizione in B1 per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, stante i carichi di lavoro del personale dipendente fortemente influenzati dalle attività legate all'emergenza sanitari in essere e che successivamente è stata attivata anche una seconda posizione interinale sempre in B1

VISTO il capo IV del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 che disciplina la "somministrazione di lavoro";

TENUTO CONTO che:

- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Enti Pubblici non economici, che questo Ente intenderà attivare;
- L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Enti Pubblici non economici per il profilo professionale richiesti dall'Amministrazione B1;
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

PRECISATO che:

- Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
- l'Agenzia, che è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei, ha individuato un soggetto idoneo alla mansione proposta e che pertanto l'Ordine è soddisfatto della collaborazione;

DATO ATTO che con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, (rischi da interferenze), essendo l'attività oggetto del presente affidamento di natura intellettuale, non è necessario redigere il DUVRI fermo restando che l'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi;

CONSIDERATO che le esigenze di carattere straordinario e temporaneo non sono ancora state superate, ma che l'Ordine ha avviato le procedure per provvedere alla copertura della

carenza di personale con la copertura di almeno un posto mediante concorso pubblico, per il quale sono state avviate le previste procedure;

PRESO ATTO che le procedure concorsuali avviate per la copertura di 1 posto in posizione B1 sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid19 e che al momento non vi è la possibilità di procedere;

VISTO il piano dei fabbisogni del personale approvato nel corso del 2019 e rinnovato per il 2020 che prevede l'inserimento di due posizioni in B1 stante il carico di lavoro degli uffici, che vengono in toto assimilati agli altri enti pubblici, senza nessuna previsione di semplificazione per piccoli soggetti come risulta essere L'Ordine dei Medici di Venezia. Gli adempimenti in materia di Privacy (Regolamento Europeo...), di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e gestione del protocollo informatico, adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e gestione delle procedure su beni e servizi dettate dal codice degli appalti, gli adempimenti relativi alla tenuta delle scritture contabili. Lo scorso anno vi è stato un ulteriore adeguamento con la richiesta di predisposizione del conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165. Inoltre i carichi di lavoro connessi all'erogazione di vari servizi agli iscritti si mantengono invariati e sono stati implementati con l'apertura di ulteriori servizi in collegamento telematico con gli uffici centrali dell'ENPAM;

PRECISATO che per quanto concerne il contratto di somministrazione si tratta in particolare di colmare esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria dovuti anche alle nuove ed impreviste necessità organizzative dovute a Covid 19 con particolare riferimento alla gestione della distribuzione del materiale sanitario pervenuto dalla FNOMCeO, all'implementazione delle procedure di digitalizzazione degli uffici e alla gestione telematica delle procedure di iscrizione all'Albo;

DARE ATTO che tale spesa graverà sul Titolo I, Categoria IV nuovo articolo n. 10 "Contratti di Somministrazione lavoro" che prevede uno stanziamento per il 2020 di € 27.000 e che pertanto ha la consistenza;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla proroga del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di 6 mesi, per n. 36 ore settimanali, con importo di € 2.917,44 (IVA inclusa dovuta sul margine di agenzia) per posizione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, all' Agenzia Tempi Moderni, P.I. 04330930266 per n.2 posizioni interinali in B1;
2. Di prendere atto che tale spesa graverà sul Titolo I, Categoria IV nuovo articolo n. 10 "Contratti di Somministrazione lavoro";
4. Di dare atto che dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare atto che il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso corrispondenza commerciale in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata
6. Di assegnare ai soggetti in somministrazione anche il buono pasto di € 7,00 giornalieri dal lunedì al giovedì come previsto per il personale dipendente, tale spesa verrà impegnata nel bilancio di previsione 2020, al Titolo I, Categoria IV, art. 4 "Buoni pasto" che prevede uno stanziamento di € 5.500.

Il Presidente
(dott. Giovanni Leoni)

Il Segretario
(dott. Luca Barbacane)